

ALLEGATO 1

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

DPGR 15/R/2008 E DPGR 10/R/2010
PROGRAMMA REGIONALE PER LA MANUTENZIONE, LA PULIZIA ED IL MIGLIORAMENTO
DEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITA' DI COLTURA

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

2010 - 2011

1. Premesse.....	2
2. Riferimenti.....	2
3. Dotazione finanziaria.....	3
4. Area dell'intervento.....	3
5. Requisiti di ammissibilità per i castanicoltori.....	3
6. Requisiti di ammissibilità per le superfici a castagneto da frutto.....	3
7. Requisiti di ammissibilità relativi alla gestione dei castagneti.....	4
8. Criteri di priorità per l'ammissione al Programma regionale.....	5
9. Interventi finanziabili.....	6
10. Indicazioni tecniche e prescrizioni per la realizzazione degli interventi.....	7
11. Caratteristiche del regime di aiuto.....	10
12. Forma ed entità dei contributi.....	11
13. Limitazioni all'importo dei contributi.....	11
14. Iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte e costituzione del fascicolo aziendale.....	12
15. Presentazione della domanda di contributo.....	12
16. Ricevimento e presa in carico delle domande di contributo.....	14
17. Formazione della graduatoria regionale dei potenziali beneficiari.....	14
18. Ammissione a finanziamento e periodo di realizzazione interventi.....	15
19. Presentazione della dichiarazione di conclusione degli interventi.....	16
20. Ricevimento e presa in carico delle dichiarazioni di conclusione degli interventi.....	17
21. Controlli a campione.....	18
22. Definizione del contributo definitivo spettante e ammissione al finanziamento.....	19
23. Elenchi di liquidazione.....	20
24. Autorizzazione ed esecuzione del pagamento.....	20
25. Ricorsi ed istanze di riesame.....	20
26. Rinvio.....	21

1. Premesse

La Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali emana il presente bando per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2010-2011 ai sensi del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, istituito dal DPGR 15/R/2008 (così come modificato dal DPGR 10/R/2010) in attuazione dell'art. 8, comma 5 della L.R. 24/2007.

Il Programma regionale prevede la concessione di contributi ai conduttori dei castagneti da frutto al fine di realizzare interventi specifici per la tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio castanicolo piemontese e dei suoi aspetti produttivi, paesaggistici ed ecologici.

Le competenze relative all'attuazione e gestione del Programma regionale, i requisiti di ammissibilità dei beneficiari, delle superfici a castagneto da frutto e della gestione delle stesse, i criteri di priorità per l'ammissione e per la formazione della graduatoria, gli interventi finanziabili e le caratteristiche del regime di aiuto sono definiti nelle disposizioni dell'allegato 1 della D.G.R. n. 51-465 del 2 agosto 2010.

Nel presente provvedimento sono ripetuti gli elementi principali della D.G.R. sopra citata e, nei casi in cui si renda necessario, sono definiti ulteriori dettagli per dare operatività al Programma regionale.

2. Riferimenti

Il Programma regionale è disciplinato da:

- Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei";
- Decreto della Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 15/R "Regolamento regionale recante attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno 2010, n. 10/R "Regolamento regionale recante modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51-465 del 2 agosto 2010 "L. r. n. 24 del 17/12/07, art. 8. D.P.G.R. 17/11/08, n. 15/R. Definizione degli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi per l'attuazione del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura.";
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* (aiuti di importanza minore) nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
- D.G.R. n. 90-13273 dell'8/02/2010 "Regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (attualmente artt. 107 e 108 del Trattato di Lisbona) agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Approvazione linee guida".

La normativa, gli atti sopra riportati ed il presente bando sono disponibili *on-line* nella sezione "Agricoltura" del sito della Regione Piemonte, all'indirizzo www.regione.piemonte.it/agri/index.htm .

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per il bando 2010-2011 è costituita dalle risorse già impegnate in favore di ARPEA (organismo pagatore per il regime di aiuti oggetto del presente bando), ma non necessarie per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando 2009-2010, ed al momento attuale risulta essere pari a euro 380.170,00.

La suddetta dotazione finanziaria potrà essere eventualmente integrata attraverso:

- l'accertamento di ulteriori economie derivanti da risorse non utilizzate per il finanziamento delle domande di aiuto 2009-2010 a causa di rinunce dei beneficiari, riduzioni o esclusioni dal contributo;
- nuove risorse che si renderanno disponibili sul cap. 188520 del Bilancio di previsione 2010 (UPB DB11051).

4. Area dell'intervento

Il Programma regionale si attua sull'intero territorio della Regione Piemonte.

5. Requisiti di ammissibilità per i castanicoltori

Possono accedere ai benefici previsti dal Programma regionale e presentare domanda di contributo per la realizzazione degli interventi di cui al punto 9 del presente bando:

- imprenditori agricoli singoli o associati,
- cooperative agricole,
- società di persone o di capitali esercitanti attività agricola

che siano conduttori, secondo le forme di conduzione e di disponibilità dei terreni previste dalla legge, di superfici a castagneto da frutto in attualità di coltura e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- partita I.V.A. per il settore agricolo;
- iscrizione all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- fascicolo aziendale.

I titoli di conduzione e la disponibilità dei terreni di cui sopra devono risultare dal fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto e dovranno avere una durata sufficiente al mantenimento degli impegni assunti.

6. Requisiti di ammissibilità per le superfici a castagneto da frutto

6.1. Definizione di castagneto da frutto

Ai fini dell'attuazione del Programma regionale si definisce castagneto da frutto qualsiasi superficie agroforestale che abbia una densità media non inferiore a venticinque piante di castagno da frutto per ettaro.

6.2. Requisiti

Tra le superfici castanicole definite al paragrafo precedente, sono ritenute ammissibili al Programma regionale quelle in possesso dei seguenti requisiti:

- i castagneti da frutto devono essere in attualità di coltura all'atto della presentazione della domanda di aiuto;
- le piante da frutto devono appartenere esclusivamente a varietà della specie *Castanea sativa*; sono esclusi dal Programma regionale castagneti formati da ibridi e/o specie diverse;
- le superfici a castagno da frutto oggetto di interventi devono avere un'estensione complessiva di almeno 1.000 mq.

7. Requisiti di ammissibilità relativi alla gestione dei castagneti

Il conduttore che intende aderire al Programma regionale si impegna, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a garantire, su tutte le superfici interessate dagli interventi, l'adozione delle corrette pratiche agronomiche e la realizzazione, nel corso dell'annata, delle operazioni colturali di manutenzione e pulizia dei castagneti, secondo le indicazioni di seguito riportate.

7.1. Cura e pulizia del sottobosco

a) riduzione dell'eccessiva densità di vegetazione erbacea nel castagneto da frutto;

Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, deve essere effettuato almeno un intervento di ripulitura mediante sfalcio del cotico erboso e/o trinciatura sull'intera estensione del castagneto.

Per la pulizia del sottobosco, in alternativa, si può ricorrere al pascolamento, pratica che, inoltre, è in grado di produrre effetti positivi sul terreno per l'apporto diretto di sostanza organica.

Le operazioni sopra descritte devono essere effettuate in modo da non danneggiare la copertura del suolo, non provocare eccessiva asportazione e lisciviazione dei nutrienti o avere un impatto negativo sulla rete idrica naturale.

b) taglio ed accumulo ai margini del castagneto della vegetazione arbustiva invadente;

Deve essere tagliata e/o estirpata, nel corso della stagione relativa al presente bando, la vegetazione arbustiva invadente del castagneto da frutto.

Questa operazione è funzionale al mantenimento dell'ecosistema castagneto, della sua peculiare composizione in termini di specie vegetali e degli elementi caratterizzanti il castagneto in veste di paesaggio tradizionale.

Il materiale di risulta deve essere raccolto e allontanato dal castagneto secondo quanto disposto al punto c).

c) pulizia del sottobosco: raccolta ed accumulo dei materiali di risulta (ramaglia, piante deperienti tagliate e/o cadute);

Le operazioni di ripulitura del sottobosco consistono nella raccolta e accumulo ai margini del castagneto di ramaglia, residui di potatura, arbusti, piante deperienti abbattute e/o cadute.

NOTA: le operazioni di asportazione del materiale di risulta potrebbero interferire con l'attività di sperimentazione di lotta biologica condotta dalla Regione mediante l'impiego del parassitoide *Torymus sinensis* Kamijo come antagonista naturale del cinipide galligeno, la cui presenza e diffusione sono ormai accertate in tutto il Piemonte.

Il Settore Fitosanitario regionale, sulla base di questa constatazione, ha individuato con la D.D. n. 1352 del 18 dicembre 2009 una "zona di insediamento" del cinipide galligeno unica, comprendente l'intero territorio regionale.

Le operazioni di allontanamento ed eliminazione dei residui colturali, in accordo con quanto riportato in nota, andranno effettuate in modo differenziato in base alla localizzazione dei rilasci in campo del parassitoide *Torymus sinensis*, che fino ad oggi sono stati effettuati soprattutto nelle aree più colpite delle Province di Cuneo e Torino.

A) Castagneti situati in Provincia di Cuneo e Torino

I residui vegetali appartenenti alla specie del castagno non devono essere asportati prima del 31 maggio di ogni anno, in modo da non ostacolare gli sfarfallamenti del parassitoide *Torymus* dalle galle dell'anno precedente.

B) Castagneti situati nelle altre Province:

Permane l'obbligo di legge di asportare ed eliminare tutti i residui vegetali di castagno per ridurre le probabilità che in essi svernino il cinipide (art. 10 del DM 30/10/2007).

Nel caso che il conduttore dei castagneti sia a conoscenza di attività di sperimentazione del *Torymus* svolte nei propri appezzamenti o in aree limitrofe, dovrà seguire le indicazioni di cui al punto A) precedente.

7.2. Interventi selvicolturali sul soprassuolo e sulle piante da frutto

- d) ripulitura dei fusti e delle ceppaie (porta-innesto) dai ricacci e germogli avventizi (scacchiatura), affinché i polloni eventualmente innestati possano svilupparsi regolarmente.
- e) eliminazione delle piantine nate da seme cresciute nel castagneto tra gli esemplari di castagno da frutto innestati, preservando, però, quelle da utilizzare come eventuali porta-innesti.
Se presenti, andranno lasciate alcune piante nate da seme con cancro cicatrizzante (ceppi ipovirulenti).
- f) eliminazione (da effettuarsi contestualmente all'operazione di eradicazione degli arbusti) della rinnovazione arborea di piante di specie diverse dal castagno che può limitare lo sviluppo delle piante da frutto e ostacolare le operazioni di raccolta.
A tutela della biodiversità vanno preservati eventuali esemplari appartenenti a specie diverse che si siano affermati nel castagneto da frutto e che non ostacolino il regolare sviluppo dei castagni innestati.

Gli interventi d), e), f) devono essere effettuati in modo da non danneggiare le piante da frutto; il numero di tagli deve essere limitato a quelli necessari per completare le operazioni sopra citate in modo da non favorire eccessivamente lo sviluppo e l'estensione di eventuali aree di infezione da fitopatie o parassiti.

8. Criteri di priorità per l'ammissione al Programma regionale

Per la predisposizione della graduatoria regionale di ammissione dei richiedenti al Programma regionale, ma solo nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute e ritenute idonee, sarà assegnata priorità decrescente alle seguenti categorie:

- 1) Conduttore di castagneti da frutto che sia:
 - imprenditore agricolo professionale (IAP), come definito dall'art. 1, commi 1 e 3 del D. lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.;
 - titolare di azienda che applichi il metodo dell'agricoltura biologica o azienda in fase di conversione al metodo dell'agricoltura biologica riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (requisito verificato sulla base dell'ultimo aggiornamento disponibile, alla chiusura del bando, dell'Elenco regionale degli operatori biologici);
 - imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni;

- 2) Conduttore di castagneti da frutto che sia:
 - IAP
 - titolare di azienda che applichi il metodo dell'agricoltura biologica o azienda in fase di conversione al metodo dell'agricoltura biologica riconosciute ai sensi delle normative comunitarie;
- 3) Conduttore di castagneti da frutto che sia:
 - IAP
 - imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni;
- 4) Conduttore di castagneti da frutto IAP;
- 5) Conduttore di castagneti da frutto avente titolo di imprenditore agricolo semplice con iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA;
- 6) Conduttore di castagneti da frutto in possesso di P. I.V.A. per il settore agricolo.

A parità di requisiti si considera, come ulteriore criterio di priorità, l'età dei richiedenti, che saranno inseriti nella graduatoria secondo l'ordine di età crescente, dal più giovane al più anziano.

I requisiti di priorità devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso dell'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione degli interventi e dell'eventuale accertamento *in loco* da parte dei soggetti preposti al controllo.

9. Interventi finanziabili

Sono previsti finanziamenti per i seguenti interventi di miglioramento dei castagneti da frutto:

- a) potature di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma dei castagni da frutto;
- b) realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali;
- c) gestione dei residui colturali del castagneto finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;
- d) interventi di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;
- e) sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti.

Ciascun richiedente deve indicare nella domanda di aiuto quale o quali interventi, tra quelli sopra riportati, intende realizzare, specificando l'estensione delle superfici coinvolte e, nel caso degli interventi a) e b), il numero di piante oggetto di intervento.

Non vi sono limitazioni relative al numero di interventi realizzabili, fermi restando i limiti di importo finanziabile riportati al relativo punto 13 del presente bando.

Non sono finanziabili attraverso il Programma regionale interventi diversi da quelli riportati in elenco, benché effettuati nell'ottica del mantenimento e miglioramento dei soprassuoli castanicoli, ed in particolare interventi il cui finanziamento sia previsto da altri regimi di aiuto e/o misure attuate sul territorio della Regione Piemonte.

10. Indicazioni tecniche e prescrizioni per la realizzazione degli interventi

a) potature di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma dei castagni da frutto

Indicazioni tecniche:

L'esecuzione di potature consente di ottenere un recupero della capacità produttiva e migliora la stabilità vegetativa delle piante da frutto.

Gli interventi devono essere calibrati per ciascuna pianta in relazione alle specifiche condizioni strutturali ed allo stato fitosanitario; in ogni caso si elimineranno le branche più vecchie, malate o mal distribuite sulla chioma.

Per le piante in buone condizioni sanitarie e con un portamento equilibrato la potatura deve essere effettuata con una minore intensità dei tagli.

Può essere effettuata, nel caso sia ritenuto opportuno, la spalmatura del mastice protettivo sulle superfici di taglio.

Prescrizioni:

- Non è ammissibile la potatura parziale di una pianta di castagno da frutto. L'intervento deve essere eseguito sull'intera chioma dei castagni da frutto, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna pianta, non limitandosi alla parte bassa della chioma.
- Sono escluse dal contributo potature effettuate su piante giovani in fase di allevamento e non ancora entrate in completo regime di produzione del frutto.
- La potatura effettuata su una ceppaia sulla quale siano stati innestate 2 o più piante da frutto viene conteggiata come potatura effettuata su una singola pianta.
- Nel caso, invece, che la ceppaia di cui sopra non sia più visibile (per deperimento, a causa dell'interramento o altro), ogni fusto conta come una pianta potata ed è ammissibile a contributo.
- Considerata la presenza e diffusione del cinipide galligeno su quasi tutto l'aerale castanicolo regionale, nonché la sperimentazione di lotta biologica tramite il *Torymus*, la gestione dei residui di potatura deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni riportate alla lettera c) "raccolta ed accumulo dei materiali di risulta" del punto 7.1 del presente bando.
- Gli interventi di potatura devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti per il settore forestale.

Le piante sulle quali la potatura risulti incompleta o effettuata in modo scorretto saranno escluse, in fase di controllo, dal conteggio delle piante ammissibili a contributo.

b) realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali

Indicazioni tecniche:

La realizzazione degli innesti e reinnesti va effettuata seguendo le consuete tecniche di innesto.

Prescrizioni:

- Devono essere utilizzate varietà pregiate e/o locali idonee alla zona geografica e pedoclimatica in cui si trova il castagneto.
- Non è ammesso l'utilizzo di ibridi di castagno euro-giapponesi.
- Devono essere rispettate le disposizioni della D.D. n. 1352 del 18 dicembre 2009 relative alle "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE - aggiornamento 2009", in

particolare quelle relative al trasporto ed alla piantagione di vegetali e parti di vegetali del genere *Castanea*.

- Il contributo viene definito sulla base del numero di piante porta-innesti sulle quali è effettuato l'innesto; una ceppaia sulla quale siano innestate più marze viene conteggiata come singolo innesto.
- Il contributo è concesso per interventi di innesto su un numero massimo di 50 ceppaie o porta-innesti ad ettaro, equivalente ad un massimale di contributo di 300 euro/ha (vedere punto 13 del presente bando).

Le piante/ceppaie sulle quali l'incaricato rilevi, in occasione del controllo *in loco*, che l'innesto sia stato realizzato in modo scorretto, saranno escluse dal conteggio delle piante ammissibili a contributo.

c) gestione dei residui colturali del castagneto finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo

Indicazioni tecniche:

La corretta gestione dei residui colturali deve essere garantita attraverso l'adozione di almeno una delle seguenti pratiche agronomiche:

- interrimento delle foglie, dei ricci e, più in generale, del materiale organico, in tardo autunno o nella primavera successiva;
- accumulo in andane: foglie, ricci ed il restante materiale possono essere accumulati in andane, disposte lungo le curve di livello, allo scopo di ottenere residui vegetali umificati da ridistribuire successivamente nel castagneto;
- creazione di ricciaie ai margini del castagneto;
- trinciatura, a fine estate, dei residui colturali organici (foglie, ricci) mediante l'utilizzo di appositi macchinari, in modo da lasciare il materiale vegetale sminuzzato sparso sulla superficie del castagneto.

Prescrizioni:

- E' vietata l'asportazione dal castagneto dei residui di coltura quali foglie e ricci, ferme restando le indicazioni di cui al punto 7.1 relative alla cura e pulizia del sottobosco.
- E' vietato bruciare i residui di coltura di cui sopra.
- Evitare l'eccessivo accumulo di materiale organico alla base delle piante, sia per non creare i presupposti per l'insorgere di patologie fungine, sia perché le radici più attive nell'assorbimento delle sostanze nutritive sono quelle più lontane dal tronco.

d) interventi di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto

Indicazioni tecniche:

Per la concimazione nei castagneti è possibile l'impiego di letame, *compost* o di altri concimi organici ammissibili in agricoltura biologica (Reg. (CE) n. 2092 del 1991 e s.m.i.).

Tale intervento consente di aumentare, ed in seguito mantenere, il tenore di sostanza organica e, di conseguenza, la fertilità dei castagneti, con risvolti positivi in termini di vigoria delle piante e produttività.

Per una adeguata fertilizzazione del suolo occorre apportare, nel caso sia impiegato il letame, circa 150 quintali ad ettaro, preferibilmente a primavera, dopo lo scioglimento della neve, o in autunno.

Tale quantitativo, suscettibile di variazioni anche in relazione alla densità di impianto del castagneto e delle condizioni pedoclimatiche e agronomiche dello stesso, è da considerarsi come valore di riferimento per una corretta ed efficace realizzazione dell'intervento.

La distribuzione va effettuata concimando in modo omogeneo l'area circostante le piante da frutto, avendo cura di apportare il materiale fertilizzante nella zona interessata dall'apparato radicale delle piante, dunque non alla base delle piante, ma in corrispondenza della proiezione della chioma, dove si trovano le radici più attive nell'assorbimento delle sostanze nutritive.

In alternativa è possibile effettuare l'intervento di concimazione mediante la pratica del pascolamento del bestiame. La permanenza degli animali sul soprassuolo a castagno da frutto garantisce un apporto di sostanza organica funzionale al raggiungimento dell'obiettivo dell'intervento.

Prescrizioni:

- La quantità di concime da apportare, nel caso di impiego di letame, deve attestarsi intorno al valore di riferimento di 150 quintali ad ettaro.
Nel caso siano impiegate altre tipologie di concime, tra quelle consentite, le quantità minime e massime vanno stimate in modo da corrispondere, in termini di apporto di sostanza organica o di macroelementi, alle quantità sopra riportate per il letame.
- Nel caso del pascolamento il numero di animali e la permanenza degli stessi nel castagneto devono garantire l'azione di concimazione del suolo.
- L'intervento deve essere realizzato in modo da non danneggiare il soprassuolo e le giovani piantine di castagno eventualmente presenti.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione (bolle di accompagnamento, fatture quietanzate,...) relativa al concime utilizzato, fatta salva la possibilità di dimostrare che:

- il concime è stato prodotto all'interno dell'azienda agricola, oppure
- la concimazione è stata effettuata tramite il pascolamento sulle superfici a castagno da frutto, oppure
- il castagneto è asservito ad un allevamento posto ad una distanza inferiore a 5 km dal castagneto stesso.

Sulla documentazione originale (se trattasi di fattura, debitamente quietanzata) deve essere apposta la seguente dicitura: "Utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma regionale per la castanicoltura 2010-2011". La stessa documentazione dovrà essere resa disponibile in occasione dell'eventuale controllo *in loco*.

e) sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti

Indicazioni tecniche:

Gli interventi di regimazione hanno lo scopo di migliorare le capacità di drenaggio del suolo, di deflusso delle acque superficiali, in modo da evitare il ristagno idrico e contenere i fenomeni erosivi. Nei castagneti, in particolare, la corretta gestione delle acque di scorrimento contribuisce a ridurre il trasposto incontrollato delle fonti di inoculo di Mal dell'inchiostro (*Phytophthora cambivora*) dalle piante infette a quelle sane.

Per quanto riguarda l'irrigazione del castagneto da frutto, è da ritenersi vantaggiosa soprattutto nel periodo di ingrossamento dei frutti (nei mesi di luglio-agosto-settembre, generalmente poco piovosi).

Gli interventi da realizzare devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- apertura di piccole fosse o canalette trasversali per la regimazione delle acque superficiali, in grado di convogliare le acque meteoriche verso i tratti del reticolo idrografico naturale attraversanti il castagneto e/o verso sistemi artificiali di drenaggio delle acque già esistenti;
- sistemazione e periodica pulizia delle canalette di scolo trasversali e laterali della rete viaria di accesso al castagneto;
- pulizia o ripristino dei canali irrigui esistenti e dei fossi utilizzati per l'irrigazione.

Prescrizioni:

- In tutte le situazioni è necessario ridurre al minimo la movimentazione ed il trasporto di terra, per non danneggiare le piante da frutto, non alterare e degradare gli elementi naturali e paesaggistici del castagneto e per non favorire, anziché contenere, la propagazione di eventuali fenomeni fitopatologici in atto o potenziali.

Il contributo concedibile per la realizzazione dell'interventi c) - d) - e) potrà essere ridotto, in sede di controllo *in loco*, nel caso in cui il funzionario riscontri irregolarità lievi, cioè tali da non compromettere la corretta realizzazione complessiva dell'intervento.

11. Caratteristiche del regime di aiuto

Il Programma regionale si configura come un regime di aiuti *de minimis*, ed è pertanto attuato nel rispetto del Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 21 dicembre 2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

L'art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un medesimo beneficiario non superi i 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti e dall'obiettivo perseguito.

L'art. 3, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che gli aiuti *de minimis* non siano cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

Il periodo di riferimento è valutato su una base mobile: l'amministrazione regionale procederà, in occasione di ogni nuova concessione di aiuto *de minimis* in favore di un beneficiario, a ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti erogati nell'esercizio finanziario/fiscale in questione e nei due esercizi precedenti.

Ai fini della verifica e del rispetto del limite dei 7.500 euro, l'art. 4 comma 1 del Regolamento sopra citato prevede che, prima dell'elargizione del beneficio, l'impresa sia tenuta a rilasciare all'ente concedente una dichiarazione che contenga in modo esauriente l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel triennio precedente.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata in due momenti diversi e successivi: la prima, nella fase iniziale del procedimento, all'atto della domanda, con l'obiettivo di orientare una prima valutazione sull'ammontare del contributo concedibile, la seconda, dopo la concessione, ne subordina l'efficacia alla verifica della coerenza tra quanto affermato nella dichiarazione e quanto concesso in via condizionata.

La concessione del contributo, pertanto, è condizionata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dell'agevolazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007 riportata nella domanda di aiuto, e dell'informativa relativa alle caratteristiche del regime di aiuto de minimis.

I modelli di dichiarazione e di informativa di cui sopra sono stati approvati con la D.G.R. n. 90-13273 dell'8 febbraio 2010, della quale costituiscono rispettivamente l'Appendice A e B dell'allegato 1.

Per agevolare il richiedente nella compilazione della dichiarazione di cui sopra, l'elenco dei provvedimenti "de minimis" attivi in Piemonte è reperibile sul sito Internet della Regione Piemonte – sezione Agricoltura, all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/agri/aiutidistato/index.htm>.

12. Forma ed entità dei contributi

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale direttamente al beneficiario.

I contributi sono di tipo forfettario, definiti a priori sulla base della stima dei costi di realizzazione degli interventi effettuata utilizzando i criteri di cui all'articolo 5 del Regolamento (DPGR 15/R/2008), così come modificato dal D.P.G.R. 10/R/2010.

Per ciascun intervento è fissato un contributo unitario concedibile, come di seguito elencato:

	Intervento	Contributo unitario
a)	Intervento di potatura di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma	36,00 euro/pianta
b)	Realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali	7,00 euro/ceppaia (o porta-innesto) innestati
c)	Gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo	150,00 euro/ha
d)	Interventi di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto	200,00 euro/ha
e)	Interventi di sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o per interventi di sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti	200,00 euro/ha

13. Limitazioni all'importo dei contributi

In applicazione del comma 2, art. 7 del D.P.G.R. 15/R/2008, sono introdotte alcune limitazioni sugli importi minimi e massimi dei contributi concedibili ai sensi del Programma regionale.

- Per l'intervento b) "Innesti" si fissa un numero massimo di 50 porta-innesti (o ceppaie) innestati per ettaro. Di conseguenza, l'importo massimo del contributo per l'intervento b) è pari a 350 euro ad ettaro di superficie a castagneto da frutto riportato nella domanda di aiuto.
- Ciascuna domanda di aiuto, per essere ritenuta ammissibile al finanziamento regionale, deve presentare una richiesta di contributo non inferiore a 150 euro, indipendentemente dalla superficie interessata dagli interventi.
In ogni caso non saranno ammesse al finanziamento le domande il cui contributo erogabile, al termine dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di 150 euro.

- Il contributo concedibile massimo è di 1.000 euro/ha, indipendentemente dal tipo e dal numero di interventi che si intendono realizzare. Le domande di aiuto contenenti una richiesta di contributo complessiva superiore a 1.000 euro/ha subiranno, nella fase di definizione del contributo, una riduzione tale da rispettare la soglia sopra riportata.
- Per superfici a castagneto da frutto comprese tra i 1.000 mq ed i 1.500 mq potranno essere ammessi a finanziamento interventi che corrispondano a 150 euro di contributo.
- Trattandosi di un regime di aiuto *de minimis*, il Programma regionale prevede un contributo massimo concedibile di 7.500 euro per beneficiario.

Ai fini del rispetto del tetto contributivo definito dall'art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1535/2007, pari a 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali, i contributi percepiti ai sensi del presente Programma regionale fanno cumulo con altri aiuti *de minimis* eventualmente percepiti dal beneficiario nel medesimo periodo (i dettagli sono esposti al punto 11 - Caratteristiche del regime di aiuto).

14. Iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte e costituzione del fascicolo aziendale

Per poter presentare la domanda di aiuto ai sensi del Programma regionale, i conduttori di castagneti non ancora iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte devono effettuare l'iscrizione e costituire il fascicolo aziendale.

Nel caso di conduttori già iscritti all'anagrafe ed in possesso del fascicolo aziendale deve essere effettuato, se necessario, l'aggiornamento del fascicolo stesso.

Per l'iscrizione all'Anagrafe, la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, il rappresentante legale deve rivolgersi ai Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte, presentandosi munito di documento di identità in corso di validità.

Il CAA, scelto liberamente dal richiedente, è tenuto a svolgere i servizi sopra riportati a titolo gratuito, essendo già coperti da contributo pubblico.

L'elenco dei CAA operanti in Piemonte è disponibile *on-line* su Sistema Piemonte nella sezione Agricoltura – Documenti e manuali – Centri di assistenza in agricoltura convenzionati al seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/dwd/CAA_Piemonte.xls .

Dopo aver soddisfatto gli adempimenti relativi all'iscrizione all'Anagrafe agricola ed al fascicolo aziendale sarà possibile procedere con la presentazione della domanda di aiuto.

15. Presentazione della domanda di contributo

I soggetti interessati ad accedere ai contributi previsti Programma regionale devono predisporre e presentare domanda di aiuto utilizzando gli appositi servizi *on-line* del portale Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), scegliendo tra le seguenti opzioni:

1. presentazione tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

2. presentazione in proprio utilizzando il servizio *on-line* disponibile sul portale Sistema Piemonte nella pagina della sezione "Agricoltura – Premi e contributi" all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccando: Aiuti di Stato- accedi), dopo aver effettuato la registrazione al portale.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata:

- dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link “Avvia la registrazione”)

oppure

- utilizzando una *smart card* rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.

NOTA: le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (identificativo utente e password) potranno essere utilizzate anche per altri procedimenti avviati con la Pubblica Amministrazione piemontese in materia di agricoltura.

Una volta effettuato l'accesso a Sistema Piemonte la domanda di aiuto può essere compilata con le informazioni e i dati relativi alle superfici ed agli interventi per i quali si richiede il contributo.

Alla domanda di contributo si deve allegare la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con l'indicazione degli aiuti *de minimis* ottenuti nei tre esercizi fiscali precedenti alla data di presentazione della domanda;
- l'informativa relativa alle caratteristiche del regime di aiuto *de minimis*.

La procedura di compilazione si conclude con la trasmissione per via telematica della domanda di contributo all'Ufficio istruttore competente.

Al termine della procedura (effettuata tramite CAA o in proprio) il modulo di domanda di aiuto deve essere stampato e sottoscritto dal richiedente.

L'invio del formato cartaceo del modulo di domanda all'Ufficio provinciale è necessario soltanto per i richiedenti che hanno presentato la domanda di contributo in proprio, utilizzando il servizio *on-line* disponibile sul portale Sistema Piemonte.

In tal caso l'originale cartaceo, esente da bollo, deve essere spedito all'Ufficio provinciale competente per territorio (vedere all. 2 - Elenco Uffici provinciali) entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. (farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale) e con l'indicazione “PROGRAMMA REGIONALE CASTANICOLTURA – DPGR 15/R/2008”.

Per i richiedenti che hanno presentato la domanda di aiuto tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo aziendale, il modulo di domanda, stampato e sottoscritto dal richiedente, sarà conservato ed archiviato presso il CAA stesso, che è tenuto ad inviarlo all'Ufficio istruttore nel caso in cui la pratica del richiedente sia selezionata per controlli amministrativi *e/o in loco* ed in tutti i casi in cui l'Ufficio istruttore ne faccia richiesta per l'espletamento delle fasi di istruttoria.

La domanda di aiuto, in tutti i casi, deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) ed entro il 5 novembre 2010, termine ultimo per l'invio telematico ed entro il 12 novembre 2010, termine ultimo per l'invio cartaceo.

La domanda di aiuto pervenuta oltre i termini prescritti o priva della copia del documento allegata non è considerata ricevibile dagli Uffici istruttori e sarà pertanto respinta ed archiviata.

La domanda di contributo deve essere presentata alla Provincia in cui si trova la sede legale dell'azienda, a prescindere dall'ubicazione delle superfici a castagneto oggetto di intervento.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo per ciascun richiedente.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

La Regione Piemonte e le Province non si assumono responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle normative vigenti, presentate dal richiedente a supporto della domanda di contributo, sollevano da ogni responsabilità i funzionari cui compete l'effettuazione delle istruttorie e l'adozione dei provvedimenti di definizione dei contributi, fatta salva la facoltà degli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

16. Ricevimento e presa in carico delle domande di contributo

Le Province verificano la ricevibilità delle domande di contributo pervenute in forma cartacea controllando i seguenti elementi: completezza della domanda, presenza della data e firma del richiedente, presenza e completezza della documentazione allegata.

Le domande definite ricevibili vengono successivamente prese in carico dalla Provincia stessa utilizzando le apposite funzioni dell'applicativo di gestione del Programma regionale per la castanicoltura.

Gli Uffici istruttori si riservano la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie per la presa in carico delle domande.

Le domande pervenute alle Province solamente in forma telematica (secondo i casi riportati al precedente punto 15 del bando), invece, sono prese in carico in blocco utilizzando i servizi informatici messi a disposizione dal CSI.

Gli Uffici istruttori segnalano alla Regione Piemonte ed al CSI le domande da sottoporre all'operazione sopra descritta.

Le domande di aiuto incomplete e/o riportanti irregolarità, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell'Ufficio istruttore, sono definite non idonee ed escluse dai benefici previsti dal Programma regionale.

Di tale esclusione è data comunicazione al richiedente da parte degli Uffici istruttori con provvedimento motivato.

17. Formazione della graduatoria regionale dei potenziali beneficiari

Come anticipato al precedente punto 8 (Criteri di priorità per l'ammissione al Programma regionale), solo nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le richieste di contributo pervenute e prese in carico dalle Province, sarà necessario provvedere alla formazione di una graduatoria regionale di ammissione al Programma per la castanicoltura.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto la procedura informatica applica i criteri riportati al punto 8 del bando ed assegna a ciascun richiedente un ordine di priorità, definito utilizzando le informazioni e le dichiarazioni riportate nel fascicolo aziendale e nella domanda stessa.

Le domande di aiuto, quindi, sono posizionate nella graduatoria secondo l'ordine di priorità assegnato al richiedente.

La Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, con propria Determinazione dirigenziale, prenderà atto della graduatoria regionale delle domande generata dal sistema informativo regionale (SIAP).

Con la stessa Determinazione dirigenziale, sulla base delle risorse finanziarie in dotazione sul bando e dell'ammontare complessivo dei contributi concedibili richiesti, sono individuati:

- i richiedenti ammessi al Programma regionale (potenziali beneficiari);
- i richiedenti che, pur trovandosi nelle condizioni di ammissibilità previste dal bando, sono esclusi dal Programma regionale per insufficiente copertura finanziaria.

La graduatoria regionale dei potenziali beneficiari riporta, per ciascun richiedente, i seguenti elementi principali: dati identificativi del richiedente, ordine di priorità, posizione e Provincia competente dell'istruttoria della domanda di aiuto.

Nel caso in cui le risorse finanziarie a disposizione risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute e prese in carico dalle Province, non si procederà alla formazione della graduatoria ed il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali prenderà atto, con apposito provvedimento, dell'elenco delle domande di contributo ammissibili al Programma regionale.

La graduatoria (o l'elenco delle domande ammissibili) sarà successivamente trasmessa alle Province per l'espletamento della fase di ammissione a finanziamento delle domande accolte e il rigetto di quelle escluse, oltre che per le relative comunicazioni ai richiedenti.

18. Ammissione a finanziamento e periodo di realizzazione interventi

Le Province, dopo aver ricevuto l'elenco delle domande ammissibili al Programma regionale, effettuano l'ammissione a finanziamento utilizzando le apposite funzioni dell'applicativo di gestione.

Allo stesso modo provvedono a rigettare, dandone comunicazione agli interessati, ed archiviare le eventuali domande escluse dalla parte utile della graduatoria dei potenziali beneficiari.

Contestualmente all'ammissione, gli Uffici istruttori definiscono, sulla base degli importi totali richiesti in domanda e delle limitazioni di importo previste al punto 13 del presente bando, l'importo massimo concedibile per ciascun beneficiario.

I richiedenti ammessi al Programma regionale sono informati con apposita comunicazione della Provincia, nella quale sono riportati l'importo ammesso a finanziamento e la data entro la quale gli interventi riportati in domanda dovranno essere realizzati.

Al termine di questa fase si redige il verbale di istruttoria sulla domanda di aiuto.

19. Presentazione della dichiarazione di conclusione degli interventi

La data di conclusione degli interventi stabilita per il bando del Programma regionale 2010-2011 è il 31 agosto 2011.

Concluso il periodo per la realizzazione degli interventi, ciascun richiedente deve presentare, entro i termini di seguito riportati, la dichiarazione di conclusione degli interventi stessi.

Sulla base di tale dichiarazione gli Uffici istruttori definiscono il contributo spettante a ciascun beneficiario e assolvono agli adempimenti necessari alla conclusione delle istruttorie delle pratiche.

Tramite la dichiarazione si può:

- confermare la realizzazione degli interventi riportati in domanda;
- oppure, se il beneficiario non è riuscito a realizzare tutti gli interventi
- specificare per ciascun intervento riportato in domanda quanto effettivamente è stato realizzato.

Rispetto a quanto riportato nella domanda di contributo ammessa a finanziamento, pertanto, nella dichiarazione di conclusione interventi non sarà possibile:

- introdurre nuove particelle oggetto di intervento;
- introdurre nuovi interventi.

In nessun caso le variazioni apportate possono determinare aumenti del contributo finale erogabile, che viene successivamente definito dagli Uffici istruttori sulla base degli interventi effettivamente realizzati, degli interventi riportati nella domanda di aiuto, delle limitazioni di importo previste dal bando e dell'esito degli eventuali controlli *in loco*.

Il contributo definitivo erogabile a ciascun beneficiario, pertanto, può subire variazioni solamente in riduzione rispetto agli importi riportati inizialmente nella domanda di aiuto.

Non sono in ogni caso finanziabili interventi realizzati prima della data presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente.

Eventuali interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto, ma prima dell'ammissione della stessa al Programma regionale, sono a rischio di esclusione dai contributi previsti dal presente bando.

Analogamente alla domanda di aiuto, la dichiarazione di conclusione degli interventi prevista dal Programma regionale deve essere presentata utilizzando i servizi *on-line* appositamente predisposti sul portale Sistema Piemonte, scegliendo tra le seguenti opzioni:

1. presentazione tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo;

oppure

2. presentazione in proprio utilizzando il servizio *on-line* disponibile sul portale Sistema Piemonte nella pagina della sezione "Agricoltura – Premi e contributi" all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccando: Aiuti di Stato- accedi), dopo aver effettuato la registrazione al portale.

La registrazione al portale Sistema Piemonte va effettuata seguendo le istruzioni già riportate al punto 15 del presente bando.

Una volta effettuato l'accesso a Sistema Piemonte la dichiarazione di conclusione degli interventi può essere compilata con le informazioni e i dati relativi alle superfici ed agli interventi effettivamente realizzati per i quali si richiede il contributo.

Alla dichiarazione di conclusione degli interventi andrà allegata, al momento della presentazione, la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con l'indicazione degli aiuti *de minimis* ottenuti nei tre esercizi fiscali precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di conclusione interventi;

La procedura di compilazione si conclude con la trasmissione per via telematica della dichiarazione di conclusione degli interventi all'Ufficio istruttore competente.

Al termine della procedura (effettuata tramite CAA o in proprio) il modulo di dichiarazione di conclusione deve essere stampato e debitamente sottoscritto dal richiedente.

L'invio del formato cartaceo del modulo di dichiarazione all'Ufficio provinciale è necessario soltanto per i richiedenti che hanno presentato in proprio la dichiarazione di conclusione degli interventi, utilizzando il servizio *on-line* disponibile sul portale Sistema Piemonte.

In tal caso l'originale cartaceo, esente da bollo, deve essere spedito all'Ufficio provinciale competente per territorio (vedere all. 2 - Elenco Uffici provinciali) entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. (farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale) e con l'indicazione "PROGRAMMA REGIONALE CASTANICOLTURA – DPGR 15/R/2008".

Per i richiedenti che hanno presentato la dichiarazione di conclusione tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo aziendale, il modulo di dichiarazione, stampato e debitamente sottoscritto dal richiedente, sarà conservato ed archiviato presso il CAA stesso, che è tenuto ad inviarlo all'Ufficio istruttore nel caso in cui la pratica del richiedente sia selezionata per controlli amministrativi e/o *in loco* ed in tutti i casi in cui l'Ufficio istruttore ne faccia richiesta per l'espletamento delle fasi di istruttoria.

La dichiarazione di conclusione degli interventi deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Le dichiarazioni di conclusione degli interventi dovranno essere presentate a partire dall'1 settembre fino al 7 ottobre 2011, termine ultimo per l'invio telematico, ed entro il 14 ottobre 2011, termine ultimo per l'invio della copia cartacea.

Nel caso in cui la dichiarazione di conclusione interventi non sia presentata, la richiesta di contributo si intende rinunciata, la domanda di aiuto decade ed il richiedente è escluso dai benefici previsti dal Programma regionale.

Le dichiarazioni di conclusione degli interventi pervenute oltre i termini prescritti o prive della copia del documento allegata saranno respinte ed archiviate dagli Uffici istruttori, con il conseguente decadimento della domanda di aiuto e l'esclusione del richiedente dai benefici previsti dal Programma regionale.

20. Ricevimento e presa in carico delle dichiarazioni di conclusione degli interventi

Le Province verificano la ricevibilità delle dichiarazioni di conclusione degli interventi pervenute in forma cartacea controllando i seguenti elementi: completezza della dichiarazione, presenza della data e firma del richiedente, presenza e completezza della documentazione allegata.

Le dichiarazioni definite ricevibili vengono successivamente prese in carico dalla Provincia stessa utilizzando le apposite funzioni dell'applicativo di gestione del Programma regionale per la castanicoltura.

Gli Uffici istruttori si riservano la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie per la presa in carico delle dichiarazioni.

Le dichiarazioni pervenute alle Province solamente in forma telematica (secondo i casi riportati al precedente punto 15 del bando), invece, sono prese in carico in blocco utilizzando i servizi informatici messi a disposizione dal CSI.

Gli Uffici istruttori segnalano alla Regione Piemonte ed al CSI le dichiarazioni da sottoporre all'operazione sopra descritta.

Le dichiarazioni incomplete e/o riportanti irregolarità, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell'Ufficio istruttore, sono definite non idonee ed escluse dai benefici previsti dal Programma regionale.

Di tale esclusione è data comunicazione al richiedente da parte degli Uffici istruttori con provvedimento motivato.

21. Controlli a campione

Le informazioni riportate nel fascicolo aziendale, nella domanda di aiuto e nella dichiarazione di conclusione degli interventi sono rese a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45.

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della domanda di aiuto e della dichiarazione di conclusione degli interventi, il richiedente decade dai benefici previsti dal Programma regionale conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'art. 76 (L) del D.P.R. 445/2000, inoltre, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità degli atti.

In ottemperanza dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 gli Uffici provinciali, pertanto, effettuano controlli a campione, comprensivi del sopralluogo in azienda (*in loco*), su una parte delle pratiche in istruttoria e controlli mirati nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni riportate nelle dichiarazioni.

La predisposizione dell'elenco delle pratiche da sottoporre a controlli *in loco* è competenza della Regione Piemonte ed è effettuata nel rispetto delle procedure regionali in materia ed in applicazione dei criteri di selezione di seguito riportati.

Per le pratiche non selezionate per i controlli gli Uffici provinciali, dopo aver preso in carico la dichiarazione di conclusione degli interventi, potranno procedere con le operazioni di definizione del contributo descritte al punto 22 del bando.

21.1. Estrazione del campione

Il campione da sottoporre a controlli è costituito almeno dal 5% dei potenziali beneficiari.

Per la definizione dell'elenco delle pratiche da controllare si prendono in considerazione solamente quelle la cui dichiarazione di conclusione degli interventi sia stata presa in carico dalla Provincia competente.

Non si effettuano controlli su pratiche dichiarate decadute ed escluse dal Programma regionale nel corso dell'istruttoria o rinunciate dal beneficiario.

La selezione del campione è effettuata sulla base del criterio di casualità, prevedendo, però, un numero minimo di 3 pratiche da controllare per ciascuna Provincia, in modo da garantire controlli rappresentativi e distribuiti su tutto il territorio regionale.

Le Province con un numero di pratiche in istruttoria inferiore a 3 effettuano i controlli *in loco* sulla totalità delle pratiche.

Per la selezione delle pratiche tramite sorteggio si adotta una procedura informatica (definita con maggior dettaglio nel verbale delle operazioni di estrazione del campione) idonea a garantire il rispetto dei criteri sopra esposti.

La Regione Piemonte ha il compito di eseguire e verbalizzare le operazioni di selezione, provvedendo successivamente a comunicare a ciascuna Provincia l'elenco delle pratiche da sottoporre agli accertamenti previsti dal bando.

21.2. Esecuzione dei controlli in loco

La fase relativa all'esecuzione dei controlli *in loco*, di competenza delle Province, è avviata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di conclusione degli interventi e dopo che è stato individuato dalla Regione Piemonte, secondo le modalità sopra esposte, il campione delle pratiche dei potenziali beneficiari su cui effettuare gli accertamenti.

L'incaricato effettua, mediante sopralluogo sulle superfici a castagneto coinvolte, il riscontro con quanto riportato nella dichiarazione di conclusione degli interventi, verificando inoltre che il richiedente abbia mantenuto gli impegni assunti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Nel corso dei sopralluoghi si controlla, in particolare:

- il rispetto dei requisiti di ammissibilità per le superfici a castagno da frutto (punto 6 del bando);
- il rispetto dei requisiti di ammissibilità relativi alla gestione dei castagneti (punto 7 del bando);
- che gli interventi per i quali è stato richiesto il contributo siano stati realizzati correttamente ed in conformità alle disposizioni del presente bando.

Nei casi in cui sia accertata, durante il sopralluogo, la mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando, l'inosservanza degli impegni assunti, dei criteri di gestione e delle corrette pratiche agronomiche, oppure la mancata corrispondenza tra i dati riportati nella domanda, nella dichiarazione di conclusione degli interventi e quelli effettivamente riscontrati negli accertamenti, il richiedente decade dai benefici previsti e la domanda di aiuto è esclusa dal Programma regionale.

Di tale esclusione viene data comunicazione al richiedente da parte degli Uffici istruttori con provvedimento motivato.

A seguito degli accertamenti si redige l'apposito verbale di sopralluogo, da utilizzare per la definizione del contributo erogabile e parte integrante del provvedimento conclusivo dell'istruttoria.

22. Definizione del contributo definitivo spettante e ammissione al finanziamento

Le Province, dopo aver preso in carico le dichiarazioni di conclusione interventi, e svolto i controlli là dove previsti, determinano il contributo definitivo spettante a ciascun beneficiario.

Il contributo definitivo viene calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- entità del contributo ammissibile riportato nella domanda di aiuto;
- informazioni riportate nella dichiarazione di conclusione dei lavori;
- esito del controllo amministrativi ed *in loco* (solo per le pratiche sottoposte a controlli a campione), riportato nel verbale di sopralluogo;

- limitazioni d'importo previste al punto 13 del presente bando.

Il contributo definitivo erogabile a ciascun beneficiario può subire variazioni solamente in riduzione rispetto agli importi riportati inizialmente nella domanda di aiuto.

Il contributo concedibile per la realizzazione dei singoli interventi potrà essere ridotto, in sede di controllo *in loco*, nel caso in cui il funzionario riscontri irregolarità lievi, cioè tali da non compromettere la corretta realizzazione complessiva dell'intervento.

In nessun caso, la riduzione potrà essere applicata nei casi di mancata realizzazione degli interventi, eventualità per la quale è prevista l'esclusione da tutti i benefici come esplicitato sia nel bando che nella domanda di contributo.

In ogni caso non saranno ammesse al finanziamento le domande il cui contributo erogabile, al termine dell'istruttoria degli Uffici competenti, risulti essere inferiore al limite minimo di 150 euro.

La Provincia, infine, adotta i provvedimenti conclusivi dell'istruttoria, riportanti, nei casi di esito positivo, il contributo spettante al beneficiario, e nei casi di esito negativo, le motivazioni dell'esclusione dai benefici previsti dal Programma regionale per la castanicoltura.

Le pratiche ammesse a finanziamento vanno a formare l'elenco o gli elenchi provinciali di liquidazione.

23. Elenchi di liquidazione

Le Province, ciascuna per il proprio territorio di competenza, formano gli elenchi provinciali di liquidazione e, successivamente, li trasmettono alla Regione Piemonte per l'avvio delle procedure di pagamento di competenza regionale e dell'organismo pagatore (ARPEA).

24. Autorizzazione ed esecuzione del pagamento

Le procedure di autorizzazione ed esecuzione del pagamento dei contributi sono effettuate conformemente a quanto stabilito d'intesa tra la Regione Piemonte ed ARPEA.

La Regione Piemonte – Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, dopo aver svolto i necessari controlli utilizzando le procedure integrate del SIGOP (Sistema Integrato Gestione Organismo Pagatore), autorizza, con propria Determinazione dirigenziale, il pagamento dei contributi ammessi a finanziamento inclusi in ciascun elenco provinciale di liquidazione.

Il Settore regionale, infine, trasmette ad ARPEA la documentazione necessaria per completare l'iter di pagamento.

ARPEA prende in carico gli elenchi di liquidazione autorizzati e, dopo aver svolto ulteriori controlli amministrativi e finanziari, provvede all'esecuzione dei pagamenti dei contributi direttamente ai beneficiari.

Al fine di agevolare la compilazione delle autocertificazioni – di cui al punto 11 del presente bando – da parte dei beneficiari, deve essere riportata nelle causali dei bonifici utilizzati per il pagamento dei contributi la dicitura "aiuto concesso in regime de minimis ai sensi del Reg.(CE) 1535/2007".

ARPEA, inoltre, svolge tutte le funzioni, non menzionate nel presente bando, riportate nella convenzione quadro (Rep. 13692 del 21 agosto 2008) e necessarie per la corretta esecuzione dei pagamenti dei contributi erogati ai sensi del Programma regionale.

25. Ricorsi ed istanze di riesame

Secondo la normativa vigente le Province, nei provvedimenti di definizione delle pratiche, indicano l'Autorità a cui è possibile presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/1999 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile presentare alla Regione Piemonte ricorso gerarchico o istanze di riesame.

26. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia agli atti, ai documenti ed alla normativa di riferimento di cui al punto 2 del presente bando e ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, qualora si renda necessario dettagliare le disposizioni contenute nel presente bando, potrà fornire ulteriori indicazioni.